



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
ROMA  
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI- POLO DI TUSCOLANO

Al Richiedente  
([protocollo@romametropolitane.it](mailto:protocollo@romametropolitane.it))

Al Tecnico  
([rob.longobardo@postecert.it](mailto:rob.longobardo@postecert.it))

Via Scribonio Curione, 70 00175 Roma  
☎ 0676980001/2  
✉ [polotuscolano.roma@cert.vigilfuoco.it](mailto:polotuscolano.roma@cert.vigilfuoco.it)

<b><i>RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - (art.3, D.P.R. 151/11)</i></b>	
<b>Istanza</b>	Prot. 76556 del 05/12/2019
<b>Ditta</b>	Roma Metropolitane SRL
<b>N° pratica</b>	72370 – 13728/TUSC
<b>Attività</b>	<b>75.4.C – Autorimessa con superficie superiore a 3000 mq</b>
<b>Indirizzo</b>	Via Vincenzo Giudice/Via Tuscolana – stazione ANAGNINA – 00173, Roma
<b>Progettista</b>	Geom. Roberto Longobardo

Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto indicata in oggetto, il sottoscritto Ing. Bucciarelli Stefano, in qualità di responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, ha proceduto all'esame della documentazione tecnica trasmessa.

A tale riguardo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 151/2011, si invitano la S.V. a presentare a questo Comando la documentazione integrativa sotto elencata.

Premesso che la normativa tecnica applicata (allegato al DM 03/08/2015) ha subito recentemente una modifica attraverso l'entrata in vigore (01/11/2019) del DM 18/10/2019, antecedente alla data di consegna del presente progetto (prot. n. 76556 del 05/12/2019), qualora non espressamente indicato, i punti e le tabelle "G", "S", "V", "M" richiamati faranno riferimento all'allegato al DM 18/10/2019 e all'allegato introdotto dal DM 21/02/2017,

- 1) Non risulta che l'autorimessa sia del tipo aperto, secondo la definizione prevista nella RTV – autorimesse, introdotta dal DM 21/02/2017 (V6.2 - co. 6), in quanto, dall'analisi della relazione progettuale (pagg. 8, 35, 36) discernono i seguenti dati:

COMPARTIMENTO	SUPERFICIE (mq)	SEa - SUPERFICIE APERTURE PERMANENTI (m <sup>2</sup> )	SEa <sub>min</sub> - 15% SUPERFICIE COMPARTIMENTO	CONDIZIONE (V.6.2 – co. 6): SEa ≥ SEa <sub>min</sub>
A	3100	450	465	<b>NON VERIFICATA</b>
B	4200	530	630	<b>NON VERIFICATA</b>
C	150	40	22,5	VERIFICATA

Provvedere a specificare se nella superficie totale delle aperture permanenti sia stata considerata anche quella della chiostrina (intesa come estensione, pari a ca. 44 m x l'altezza dell'apertura sui compartimenti A e B), ovvero, in caso contrario, provvedere ad apportare le idonee modifiche, verificando la condizione prevista dall'allegato al DM 21/02/2017, al punto V6.2 - co. 6.

- 2) Nel calcolo del carico d'incendio sono state erroneamente assunti fattori migliorativi  $\delta_n$  per:

- Rete idranti interna ed esterna, quando è prevista, esclusivamente quella interna;
- Operatività antincendio di liv. IV, quando è stata prevista solo per un livello III.

In ragione di ciò ne discenderebbe un carico d'incendio specifico di progetto  $q_{fd}$  compreso tra 900 e 1200 MJ/mq (977 MJ/mq), cui si assocerebbero proprietà di resistenza al fuoco pari a R/REI/EI non inferiori a 90; si osserva, per contro, una sovrastima del fattore  $\delta_{q1}$ , in quanto non valutato sul compartimento più esteso (4200 mq) bensì sulla superficie dell'autorimessa aperta del piano superiore (7750 mq), la cui corretta determinazione consentirebbe il rientro nei limiti stabiliti del  $q_{fd}$  (R/EI/REI 60). Provvedere ad apportare le debite correzioni.

- 3) Descrivere, per i luoghi sicuri non costituiti da "pubblica via", l'ottemperanza ai requisiti previsti al punto S.4.5.1 dell'allegato al DM 18/10/2019. Risulta, inoltre, che i n. 3 luoghi sicuri stabiliti, avendo una superficie totale pari a 1.000 mq possano accogliere (tab. S.4-36) al massimo 1428 persone, senza considerare le persone con disabilità, numero inferiore all'affollamento massimo previsto (1466 pp). Per gli "spazi scoperti" sui quattro lati dell'autorimessa, non è descritto il rispetto dei requisiti previsti al punto S.3.5.1 – co. a dell'allegato al DM 18/10/2019.

Inoltre preme sottolineare che:

- lo "spazio scoperto", così come definito al punto S.3.5.1 dell'allegato al DM 18/10/2019, costituisce un luogo sicuro temporaneo ma non un luogo sicuro;
- la verifica dell'irraggiamento massimo ammissibile (2,5 kW/mq) per un luogo sicuro, secondo il punto S.4.5.1, si può effettuare con i metodi previsti al capitolo S3, ma l'esenzione dal calcolo prevista al punto S.3.8 è ammessa solamente per la verifica delle distanze da ambiti diversi della stessa attività o da altre attività (irraggiamento max 12,6 kW/mq), nel caso il carico d'incendio specifico  $q_f$  non superi i 600 MJ/mq (caso comunque diverso dal presente). Tale esonero non è previsto per gli effetti incombenti sulle persone che stazionano nel luogo sicuro e la distanza stabilita, atta a limitare l'irraggiamento ad un massimo di 2,5 kW/mq, è da ritenersi cautelativa anche nei confronti dei prodotti della combustione. A tal proposito andrà considerata anche la possibilità di eventi incidentali a carico dei pannelli fotovoltaici, qualora posti a distanze non sufficienti dai luoghi sicuri.

Provvedere a fornire le informazioni carenti.

- 4) Non è chiaro se i locali tecnici siano separati dall'autorimessa tramite superfici aventi caratteristiche REI 60, come indicato nella relazione progettuale a pag. 27, ovvero REI 120 come nella tavola n. VP002. Analogamente si chiede apposito chiarimento anche per le superfici di separazione delle quattro scale dall'autorimessa.
- 5) Essendo il valore  $q_f$  superiore a 600 MJ/mq (788 MJ/mq) è necessario effettuare la verifica ai pannelli radianti di cui al punto S.3.8 dell'allegato al DM 18/10/2019, con riferimento alle attività poste nelle vicinanze e soprattutto al parcheggio multipiano richiamato alla pag. 11 della relazione progettuale.
- 6) Non è chiaro se la pendenza delle rampe ammonti al 16 %, come negli elaborati grafici oppure risulti pari a 14,8 %, come nella relazione progettuale.
- 7) La verifica di uniforme distribuzione delle aperture di aerazione, in ottemperanza al punto V.6.5.7 – co. 8 dell'allegato al DM 21/02/2017, riportata nella tavola VP018 è stata condotta solo per il compartimento B e comunque non risulterebbe soddisfatta (presenza di un'area "S" non coperta), sebbene si ravvisa la possibilità che non sia stato considerato il contributo delle aperture sulla chiostrina. E' necessario condurre la suddetta verifica per tutti e tre i compartimenti (A, B, C) e l'esito deve prevedere una completa copertura di tutta la superficie di ogni singolo compartimento. Con riferimento alla strategia S8/V6.5.7 – Controlli di fumi e calore, qualora non risultasse verificata l'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento, sarebbe necessario un livello di

- prestazione pari al III, tramite l'impiego di sistemi SEFC, nonché verrebbe meno il rispetto delle condizioni che esentano da valutazioni più approfondite inerenti il rischio di esplosione (V.6.6).
- 8) Sussiste un'incongruenza nella denominazione delle scale n. 1 e 3 tra le tavole n. VP002 e VP003 rispetto alla tavola VP005. Ad ogni modo è bene prevedere sin da ora una separazione opportuna, per la scala adiacente al compartimento C, atta a impedire l'interferenza di fumo e calore proveniente dalle aperture del compartimento C, poste in prossimità della scala in questione (SC. 3 nelle tavole VP 002 e 003), anche mediante uso di rampa multipla con cambio di direzione.
  - 9) Non è chiaro come sia possibile esodare dal piano terra, presso l'uscita posta in vicinanza della scala SC4, stante la presenza di una parete di separazione a protezione della suddetta scala, né come sia possibile usufruire di vie di esodo (compartimento A) poste sugli stalli dei parcheggi (48 – 61), tenendo conto di quanto stabilito al punto S.4.8.5 in merito alla garanzia della larghezza della via d'esodo lungo tutto il percorso. Per la prima e seconda corsia del compartimento B (posti auto 211-237) lato chiostrina, sussistono punti con lunghezze di esodo superiori ai valori massimi (50 m), stante la presenza di una unica via d'esodo sul lato sud del suddetto compartimento.
  - 10) Indicare l'estensione delle manichette della rete idranti interna, scegliendole di dimensioni appropriate, stante la non completa copertura delle superfici derivante dall'impossibilità di attraversare i muri di separazione tra i compartimenti A e B, ovvero implementare un numero di idranti superiore (aree non coperte: posti auto 56-59, 190-197, corsia fronte posti 211-214). Prevedere almeno n. 1 idrante nel compartimento C, non essendo possibile accedere agli altri compartimenti in caso di incendio, per la chiusura dei portoni tagliafuoco. Al piano superiore risultano un numero di 13 idranti e non 10 come invece riportato alla pag. 51 della relazione progettuale, inoltre non è definita la posizione dei due attacchi di mandata UNI 70.
  - 11) La riserva idrica, nella tavola n. VP012 sembrerebbe avere una capacità superiore a quella dichiarata in relazione progettuale (55.000 contro 31.500 l).
  - 12) I pulsanti di allarme manuale e le targhe ottico-acustiche del sistema IRAI presentano caratteristiche non coerenti nelle tavole n. VP006, VP014 e VP017. Provvedere a chiarire la disposizione di tali apparati.
  - 13) La disposizione delle lampade di sicurezza e di emergenza al piano terra sembrerebbe essere insufficiente, stante la notevole estensione degli spazi dell'attività, pertanto si richiede di provvedere a verificare l'ottemperanza ai requisiti previsti dal punto S.4.5.10 e dalla UNI 1838.
  - 14) L'asseverazione effettuata nella relazione progettuale non ha recepito l'aggiornamento normativo stabilito dal DM 18/10/2019, che ha apportato modifiche sostanziali all'allegato al DM 03/08/2015.

La presente richiesta di integrazioni documentali non è finalizzata alla richiesta di un nuovo progetto, per cui **non è prevista una rivalutazione ex-novo, bensì esclusivamente alla correzione e/o il chiarimento dei punti sopra elencati.**

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 della l. 241/90 la documentazione sopraindicata dovrà pervenire entro **il termine massimo di 30 giorni** dalla ricezione della presente nota.

Si ricorda a tal fine che i prescritti termini per la conclusione del procedimento inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine su esposto di 30 giorni.

Si preavvisa, inoltre, la necessità che l'attività possieda i requisiti aggiuntivi:

- I) L'autorimessa dovrà essere anche funzionalmente separata dall'adiacente parcheggio multipiano, stante l'assunzione effettuata come "autorimessa isolata", secondo definizione del punto V.6.2 – co. 4.

- II) Fermo restando il rispetto della normativa vigente, del DPR 380/2001 e la garanzia del numero minimo di posti destinati ai disabili, non è ammessa la relativa collocazione degli stessi al piano superiore, stante l'incompatibilità con i sistemi di esodo.
- III) Per le scale di esodo esterne, denominate SC. 2, 3, 4 nella tavola VP002, è necessario garantire requisiti dimensionali delle pareti di separazione REI dai locali del piano terra, in conformità al punto 1 della tab. S.4-5. A tal proposito, non è necessario estendere la protezione ad una quota superiore alla pavimentazione del piano superiore.
- IV) I percorsi di esodo devono essere facilmente fruibili, essere caratterizzati dall'assenza di ostacoli ed elementi di inciampo, con particolare riferimento ai passaggi su siepi e aiuole.
- V) Almeno uno degli idranti soprassuolo collegati alla rete pubblica dovrà garantire la portata di 300 l/min per un tempo minimo di 60', in conformità all'adozione di un livello di prestazione per la strategia S9 pari al III (S.9.4.2).
- VI) Il posizionamento dei pulsanti di allarme e degli estintori, dovrà avvenire ad altezze dal piano di calpestio pari a 110 cm, salvo motivata ragione avversa.

**Il Responsabile della verifica e controllo**

*(D. Ing. Stefano Bucciarelli)*

